

## **CCIAA PORDENONE - UDINE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI CCIAA PORDENONE - UDINE PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2022.**

### **1. PREMESSE**

**La Camera di Commercio di Pordenone – Udine** agisce in qualità di Stazione Appaltante. Con determina a contrarre del Segretario Generale f.f. n. 293 del 19/03/2019, la CCIAA Pordenone - Udine ha disposto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio: Province di Udine e Pordenone in Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

lotto 1 polizza ALL RISKS CIG: 7842153D5E – CPV 66515100-4 servizi di assicurazione contro gli incendi;

lotto 2 polizza RCT/O CIG: 7842169A93 – CPV 66516400-4 servizi di assicurazione di responsabilità civile generale;

lotto 3 polizza TUTELA LEGALE CIG: 7842188A41 – CPV 66513000-9 servizi di assicurazione protezione legale;

lotto 4 polizza RC PATRIMONIALE CIG: 7842198284 – CPV 66515411-7 servizi di assicurazione contro perdite pecuniarie;

lotto 5 polizza INFORTUNI CUMULATIVA CIG: 7842204776 – CPV 66512100-3 servizi di assicurazione contro gli infortuni;

lotto 6 polizza AUTO RISCHI DIVERSI (INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI) CIG: 78422079EF – CPV 66516100-1 servizi di assicurazione di autoveicoli.

Il **Responsabile Unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dottoressa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale f.f. della CCIAA Pordenone - Udine.

Il Referente amministrativo è il Provveditore Giuseppina Sabrina Pizzolitto, tel 0432 273239, e-mail: giuseppina.pizzolitto@pnud.camcom.it.

### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

#### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- *Relazione tecnico-illustrativa;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 1 All Risk;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 2 RCT/RCO;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 3 Tutela legale;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 4 RC Patrimoniale;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 5 Infortuni Cumulativa;*
- *capitolato speciale/polizza lotto 6 Auto Rischio Diversi*
- *elenco fabbricati;*
- *statistica sinistri;*

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara e allegati “A1 domanda di partecipazione” e “B1”, “B2” “B3” “B4” “B5” “B6”, “C” e Offerta economica;

4) DGUE;

5) circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando di gara alla GUCE, sul sito internet: <https://www.pnud.camcom.it/amministrazionetrasparente> nell'apposita sezione “Bandi di gara e contratti ” raggiungibile direttamente dalla home page.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [cciaa@pec.pnud.camcom.it](mailto:cciaa@pec.pnud.camcom.it) e **dovranno pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.pnud.camcom.it/amministrazionetrasparente> nell'apposita sezione “Bandi di gara e contratti”, raggiungibile direttamente dalla home page.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [cciaa@pec.pnud.camcom.it](mailto:cciaa@pec.pnud.camcom.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di coassicurazioni la comunicazione recapitata alla capogruppo/delegataria si intende validamente resa a tutte le coassicurate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

**Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto e descrizione dei lotti**

Lotto n.	Descrizione servizi/beni	CIG	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo lordo
1	<i>Polizza All Risk</i>	7842153D5E	66515100-4	P	€ 55.000,00
2	<i>Polizza RCT/O</i>	7842169A93	66516400-4	P	€ 14.000,00
3	<i>Polizza Difesa Legale</i>	7842188A41	66513000-9	P	€ 22.000,00
4	<i>Polizza RC Patrimoniale</i>	7842198284	66515411-7	P	€ 17.000,00
5	<i>Polizza Infortuni Cumulativa</i>	7842204776	66512100-3	P	€ 8.500,00
6	<i>Polizza Auto rischi diversi</i>	78422079EF	66516100-1	P	€ 3.500,00
<b>Importo totale annuo lordo</b>					<b>€ 120.000,00</b>

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitoli relativi a ciascun singolo lotto/polizza.

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.;
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dal

d.lgs. n. 56/2017;

- non rilevano gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dal d.lgs. n. 56/2017.

L'appalto è finanziato con risorse stanziare nei bilanci pluriennali della CCIAA Pordenone - Udine.

**Ciascun concorrente può presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto.**

**Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore offerente.**

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni decorrenti dalle ore 24.00 del 30.06.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2022

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini della quantificazione del costo della proroga tecnica, tale periodo viene indicato in mesi 6.

Pertanto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 420.000,00, così suddiviso:

Lotto n.	Descrizione servizi/beni	Importo massimo stimato
1	<i>Polizza All Risk</i>	€ 192.500,00
2	<i>Polizza RCT/O</i>	€ 49.000,00
3	<i>Polizza Difesa Legale</i>	€ 77.000,00
4	<i>Polizza RC Patrimoniale</i>	€ 59.500,00
5	<i>Polizza Infortuni Cumulativa</i>	€ 29.750,00
6	<i>Polizza Auto rischi diversi</i>	€ 12.250,00
<b>Importo totale massimo stimato</b>		<b>€ 420.000,00</b>

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli, nonché in forma di coassicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1911 c.c..

Ai soggetti costituiti in forma associata o in coassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare **[per il consorzio stabile si tratta di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate]**, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**N.B. L'ANAC ha stabilito che nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente (Deliberazione ANAC n. 618 dell'8/6/2016 "Determinazione linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi")**

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito (compilando la "Parte IV sezione A punto 1) del DGUE").

**b) Possesso** della competente autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali si intende concorrere, come di seguito specificata, (compilando la "Parte IV sezione A punto 2) del DGUE").:

per le Compagnie assicuratrici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

dichiarazione di aver sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e di essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui intende partecipare indicando anche sezione e numero di iscrizione nel registro IVASS;

per le Compagnie assicuratrici aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

dichiarazione di aver sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia e di essere in possesso dell'assenso della propria autorità di controllo all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana per il tramite della propria sede secondaria) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima indicando anche elenco e numero di iscrizione nel registro IVASS;

oppure:

dichiarazione di aver sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia e di essere in possesso di autorizzazione della propria autorità di controllo allo svolgimento di attività in libera prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica italiana) e di essere censita negli appositi elenchi tenuti dall'IVASS ed accessibili dal sito internet della medesima nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale indicando anche elenco e numero di iscrizione nel registro IVASS.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**c) aver realizzato**, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, una **raccolta premi complessiva**, nei rami danni, non inferiore all'importo di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni) (compilando la "Parte IV sezione A punto 6) del DGUE")..

*Si precisa che in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto dell'affidamento si rende necessario, a garanzia dell'ente, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.*

*Il contratto di assicurazione è infatti diretto al trasferimento di un'alea economica (c.d. rischio) da parte dell'ente assicurato/contraente all'assicuratore e costituisce per l'assicurato un atto di "previdenza" diretto a riparare la perdita che può prodursi in un determinato patrimonio.*

*Assume quindi particolare rilevanza l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno e conseguentemente, da tale punto di vista, in considerazione dei rischi assicurati e dei relativi massimali compresi nelle diverse polizze, si ritiene adeguata una raccolta premi non inferiore all'importo suindicato.*

*In questo caso il principio di favorire la massima partecipazione alla gara deve essere necessariamente temperato con quello di garantire l'Amministrazione dell'affidabilità economica e finanziaria del futuro contraente che, in caso di sinistro, è chiamato a risarcire importi che non hanno diretta proporzionalità con i premi di polizza bensì con i massimali assicurati.*

*Analisi di mercato evidenziano comunque che il valore richiesto è un valore posseduto dalla netta maggioranza delle compagnie operanti nel nostro paese e che tale determinazione non compromette la possibilità per le micro, piccole e medie*

*imprese di essere ammesse alla procedura di gara.*



### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**d) aver prestato** nell'ultimo triennio, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Soggetti privati, uno o più **servizi assicurativi** (polizze), riferito/i alle specifiche coperture assicurative comprese nel lotto per il quale l'operatore concorre, il cui importo lordo complessivo sia almeno pari al doppio del valore annuo lordo del lotto per cui si partecipa (compilando la "Parte IV sezione C punto 1b) del DGUE").

Si precisa che i servizi dovranno riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti la data di invio del bando di gara alla GUCE, e più precisamente dal 01/12/2015 al 01/12/2018.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

### 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei e nelle coassicurazioni, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice e i soggetti in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari, alle coassicurazioni ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

**a)** deve essere posseduto da:

- a. **ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **possesso** della competente autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intendono concorrere di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. **ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziate, in coassicurazione o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al possesso della raccolta premi** di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla imprese coassicuratrici nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo delegataria (in caso di coassicurazione).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al **punto 7.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di coassicurazione il requisito attestante la capacità tecnico professionale di cui al **punto 7.3** dovrà essere dimostrato dall'insieme delle dichiarazioni prodotte, fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla Capogruppo Delegataria.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **e al possesso** della competente autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami assicurativi relativi ai lotti per i quali si concorre, di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale (punti 7.2 e 7.3), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:

- a. La capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 7.2 devono essere possedute dal consorzio.
- b. il requisito relativo ai servizi svolti (polizze) di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal consorzio;

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2 del Codice.

La suddetta disciplina viene applicata anche ai consorzi di cooperative.(sul punto cfr. Tar Campania-Napoli, sez. II, 10.11.2017, n. 5300).

## 8. AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: **come da sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23, secondo cui non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile».**

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in

cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a:

LOTTO	IMPORTO GARANZIA
LOTTO 1 ALL RISKS	€ 3.850,00
LOTTO 2 RCT/O	€ 980,00
LOTTO 3 TUTELA LEGALE	€ 1.540,00
LOTTO 4 RC PATRIMONIALE	€ 1.190,00
LOTTO 5 INFORTUNI	€ 595,00
LOTTO 6 AUTO RISCHI DIVERSI	€ <del>250,00</del> 0,00*

*\*Dato l'esiguo importo della garanzia (€ 250,00) si ritiene di non dover aggravare gli operatori economici di un onere eccessivo per l'accensione di detta garanzia*

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci

rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città metropolitana di Venezia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca di Cividale spa, agenzia di Udine ubicata in Via Vittorio Veneto , IBAN IT20W0548463741T20990484918 ;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. In caso di fideiussione assicurativa i concorrenti (Imprese assicurative) non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del c.c., ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di coassicurazione la garanzia deve essere intestata alla coassicuratrice delegataria e contenere la ragione sociale delle coassicuratrici deleganti formanti il riparto di coassicurazione
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Camera di commercio di Pordenone - Udine, Via Morpurgo 4 Udine, C.F. 02935190302

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice e in caso di coassicurazione, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate **[Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227.]**

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche se costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò sulla base delle seguenti sentenze: Cons. Stato, III, 23 novembre 2017, n. 5467, T.A.R. Liguria, II, 17 ottobre 2016, n. 1023, Cons. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2679, T.A.R. Lazio, Roma, II, 3 luglio 2017, n. 7563, TAR Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; TAR Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al punto 9 del bando tipo n. 1/2017 e ciò in relazione al principio esposto dal T.A.R. Basilicata n. 531/2017 e al T.A.R. Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione

non presentata per nulla).

**IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI:**

- a) possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende partecipare,

**ovvero in alternativa**

- b) un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si intende partecipare; in tal caso, nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara ed i singoli lotti cui si riferisce la garanzia.

**Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti dalla garanzia.**

**11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

**12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione come segue:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1 - Polizza All Risk	7842153D5E	€ 20,00
2 - Polizza RCT/O	7842169A93	esente
3 - Polizza Difesa Legale	7842188A41	esente
4 - Polizza RC Patrimoniale	7842198284	esente
5 - Polizza Infortuni Cumulativa	7842204776	esente
6 - Polizza Auto rischi diversi	78422079EF	esente

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

In deroga a quanto prevede il bando tipo ANAC n. 1/2017, in caso di mancato versamento del contributo all'ANAC la stazione appaltante procederà ad attivare il soccorso istruttorio (cfr sul punto T.A.R. Veneto, I, 15 giugno 2017, n. 563; T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, 6 novembre 2017, n. 11031; T.A.R. Puglia, Bari, III, 4 dicembre 2017, n. 1240; T.R.G.A., Trento, 27 febbraio 2018, n. 44).

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo posta o consegna a mano entro le ore 12.00 del giorno **07/05/2019** esclusivamente tramite le modalità sotto indicate.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

CIG ..... procedura aperta per .....

Scadenza offerte:.....Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta elementi qualitativi"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione richiesta per ogni plico dovrà essere prodotta e sottoscritta in formato digitale ed inserita nei plichi su supporto informatico (CD Rom – DVD – chiavetta USB).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000..

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e



testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in caso di inutile decorso del termine, la SA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (rese secondo l'allegato A1), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A1, firmata digitalmente e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, coassicurazione, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; capogruppo delegataria/delegante).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/capogruppo delegataria.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila e firma digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su: <https://www.pnud.camcom.it/amministrazionetrasparente> nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" all'interno della documentazione relativa alla presente procedura secondo quanto di seguito indicato. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

### **Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

---

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B (punto 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C (punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter) f-bis) e f-ter) del Codice ;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. l'impegno a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
6. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego)
7. indica, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il Soggetto (Agenzia o altro) per mezzo della quale verrà gestita la polizza assicurativa in caso di aggiudicazione e dichiara che lo stesso non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui al suddetto articolo 80;

*N.B. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).*

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento;

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

### **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (a tal proposito si veda l'allegato *A1 – domanda di partecipazione*) debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

**Si richiede, allo scopo di facilitare l'istruttoria da parte della stazione appaltante, di acquisire distinti PASSOE per ogni lotto a cui si partecipa.**

14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
15. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

#### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per le coassicurazioni**

- dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il riparto assicurativo

attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire apposita delega alla Compagnia definita Capogruppo Delegataria, a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione della capogruppo delegataria, nonché riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla capogruppo delegataria, preferibilmente redatta secondo il fac simile allegato "C" al presente disciplinare

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (vedi allegato "A1");
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI

L'offerta "B – ELEMENTI QUALITATIVI" una per ogni lotto per cui si partecipa, con l'indicazione dell'intestazione del mittente, del relativo numero e nome del LOTTO e la dicitura "ELEMENTI QUALITATIVI", contenente la scheda punteggi elementi quantitativi, datata e redatta in lingua italiana dal concorrente con riferimento ai criteri di valutazione (vedi paragrafo 18.1 del presente disciplinare), limitatamente ai campi editabili, utilizzando lo schema relativo a ciascun lotto (Allegati "B1", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6").

L'offerta elementi qualitativi deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (quindi i concorrenti potranno variare il capitolato di polizza sono nei termini esclusivamente nel capitolato stesso) **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta elementi qualitativi, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.



## 17. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA

L'offerta "**C offerta economica**" una per ogni lotto per cui si partecipa, con l'indicazione dell'intestazione del mittente, del relativo numero e nome del LOTTO e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", contenente l'**offerta economica** dovrà necessariamente recare:

- la percentuale di ribasso sul premio lordo annuo offerto con valori espressi in cifre e lettere;  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta "Elementi qualitativa + Offerta economica" sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta elementi qualitativi	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI

Il punteggio dell'offerta Elementi qualitativi è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

## Tabella dei criteri qualitativi con punteggio tabellare (T) di valutazione dell'offerta tecnica

### Lotto 1 ALL RISK:

ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Stop loss di polizza	Opzione base: € 20.000.000,00	0
		Variante 1): € 30.000.000,00	10
		Variante 2): € 40.000.000,00	20
2	Limite di indennizzo (Stop Loss) per terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, neve e gelo	Opzione base: 50% con massimo € 3.000.000,00	0
		Variante 1): 50% con massimo € 6.000.000,00	10
		Variante 2): 50% con massimo € 9.000.000,00	20
3	Limite di indennizzo (Stop Loss) per eventi atmosferici ed eventi sociopolitici e atti vandalici	Opzione base: 80%	0
		Variante 1): 85%	5
		Variante 2): 90%	10
4	Franchigia per Neve e gelo, Grandine, Eventi atmosferici	Opzione base: € 2.500,00 per sinistro.	0
		Variante 1): € 1.750,00 per sinistro.	10
		Variante 2): € 1.000,00 per sinistro.	20

### Lotto 2 RCT/O:

ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Massimale di polizza per ogni sinistro RCT	Opzione base: € 7.000.000,00	0
		Variante 1): € 10.000.000,00	10
		Variante 2): € 12.000.000,00	20
2	Massimale di polizza per ogni sinistro RCO	Opzione base: € 7.000.000,00 per sinistro e per persona	0
		Variante 1): € 10.000.000,00 per sinistro e per persona	10
		Variante 2): €12.000.000,00 per sinistro e per persona	20
3	Sottolimito Malattie Professionali	Opzione base: € 1.500.000,00 per sinistro	0
		Variante 1): € 3.500.000,00 per sinistro	8
		Variante 2): il massimale di polizza	15
4	Sottolimito Interruzioni e sospensioni di attività	Opzione base: € 1.500.000,00 per sinistro	0
		Variante 1): € 2.000.00,00 per sinistro	5
		Variante 2): € 2.500.00,00 per sinistro	10
5	Sottolimito inquinamento accidentale	Opzione base: € 1.500.000,00 per sinistro	0
		Variante 1): € 2.000.00,00 per sinistro	3
		Variante 2): € 2.500.00,00 per sinistro	5

**Lotto 3 TUTELA LEGALE:**

ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Retroattività e Postuma art. 23 – 23.3 e 23.4 capitolato speciale	Opzione base Anni 5	0
		Opzione 1 Anni 6	20
		Opzione 2 Anni 7	35
2	Massimali per sinistro e per anno	Opzione base € 50.000,00 per sinistro con il limite di € 150.000 per anno	0
		Opzione 1 € 100.000,00 per sinistro senza nessun limite per anno	20
		Opzione 2 € 150.000,00 per sinistro senza nessun limite per anno	35

**Lotto 4 RC PATRIMONIALE**

ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Massimale di polizza per ogni sinistro	Opzione base € 5.000.000,00	0
		Opzione 1 € 6.000.000,00	7,5
		Opzione 2 € 7.000.000,00	15
2	Massimale aggregato annuo	Opzione base € 12.000.000,00	0
		Opzione 1 € 13.000.000,00	5
		Opzione 2 € 14.000.000,00	15
3	Franchigia per sinistro	Opzione base € 1.500,00	0
		Opzione 1 € 1.000,00	20
		Opzione 2 nessuna	40

**Lotto 5 INFORTUNI CUMULATIVA**

ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70			
CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	Aumento dei capitali e garanzie assicurate alle categorie indicate	Opzione base: come in corso sul capitolato di gara	0
		Opzione 1: aumento del 20%	15
		Opzione 2: aumento del 30%	30
2	Scoperto e franchigia sul capitale assicurato inerente l'invalidità permanente	Opzione base: nessuna franchigia fino a € 300.000,00 – per capitale superiore franchigia del 3%	0
		Opzione 1: nessuna franchigia fino a € 300.000,00 – per capitale superiore franchigia del 1,5 %	20
		Opzione 2: nessuna franchigia applicata sull'intero massimale	40

**Lotto 6 AUTO RISCHI DIVERSI (I-F-K) – CVT CHILOMETRICA**

<b>ELEMENTI QUALITATIVI - max punti 70</b>			
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>		<b>SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
1	Massimale per sinistro garanzia cristalli	Opzione base € 1.000,00	0
		Opzione 1 € 1.250,00	15
		Opzione 2 € 1.500,00	30
2	Massimale per garanzie soccorso stradale e sostituzione vettura	Opzione base € 500,00	0
		Opzione 1 € 750,00	20
		Opzione 2 € 1.000,00	40

**18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

**18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**, e poi moltiplicato al punteggio massimo

$$C_i = R_a / R_{max}$$

$$P_i = 30 * C_i$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

$P_i$  = punteggio attribuito alla singola offerta

**18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI**

La commissione, terminata l’attribuzione del punteggio tabellare agli elementi quantitativi, procederà al calcolo del punteggio di ogni singola offerta sommando i punteggi tabellari ottenuti dall’offerta del singolo concorrente, già espressi in valore assoluto, al punteggio dell’offerta economica.

**Non è prevista la riparametrazione**

N.B. Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l’attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla seconda cifra decimale: per eccesso qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 09.05.2019 alle ore 09:30** presso la sede della Camera di Commercio di Pordenone – Udine Via Morpurgo 4 Udine, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico <https://www.pnud.camcom.it/amministrazionetrasparente/> nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" raggiungibile direttamente dalla home page, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico <https://www.pnud.camcom.it/amministrazionetrasparente/> nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" raggiungibile direttamente dalla home page, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in una cassaforte sottratta al pubblico accesso, ubicata presso il l'ufficio Provveditorato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE “ELEMENTI QUALITATIVI E OFFERTA ECONOMICA”**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta “B”, in ordine di numerazione dei lotti a partire dal lotto n. 1, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, in ordine di numerazione dei lotti a partire dal lotto n. 1, e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare,.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli lotti e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta elementi quantitativi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta elementi qualitativi, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte elementi qualitativi ed offerte economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi

- comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata dalla CCIAA Pordenone – Udine entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto (polizza), ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con CCIAA Pordenone - Udine.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante sottoscrizione digitale della polizza.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in proporzione all'importo dei lotti di cui risulta affidatario e dovranno essere rimborsate a CCIAA Pordenone - Udine entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.384,33.-

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. CLAUSOLA BROKER**

Si rimanda alla Clausola Broker contenuta nella polizza/capitolato di ciascun lotto.



## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.13 del Gdpr, la informiamo che i suoi dati verranno trattati nel rispetto dei principi e della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella persona del Segretario Generale quale legale rappresentante, sede a Udine in via Morpurgo 4 e sede secondaria a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II 47, telefono a Udine è 0432 273 111 e a Pordenone è 0434 381 208. Casella Pec cciaa@pec.pnud.camcom.it.

Il responsabile della protezione può essere contattato all'indirizzo Pec rdp@pec.pnud.camcom.it.

Il conferimento dei suoi dati è necessario ai fini della conclusione del contratto nonché a quelli della corretta gestione amministrativa e contabile da parte degli addetti alla contabilità, consulenti per la redazione del bilancio, eventuali consulenti legali in caso di contenziosi. Verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale nonché, dopo la sua cessazione, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per il rispetto degli obblighi contabili e tributari. Inoltre verranno conservati fino al maturare della prescrizione dei reciproci diritti. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.

I dati potranno essere comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito di specifica normativa per funzioni istituzionali dei due Enti. Potranno inoltre essere comunicati agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalle norme sulla trasparenza e sull'accesso ai dati di gara.

La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art.15 e seguenti del Gdpr, potrà in ogni momento chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei suoi dati. Nel caso non si ritenga soddisfatto, potrà inoltra proporre reclamo al Garante della Privacy <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
Dottoressa Maria Lucia Pilutti  
*(documento firmato digitalmente)*